

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO

---

**G. Hamza, *Origine e sviluppo degli ordinamenti giustprivatistici moderni in base alla tradizione del Diritto Romano*, Andavira, Santiago de Compostela, 2014, 716 págs.**

**Alessandro Gilioli  
Universidad Eötvös Loránd de Budapest**

È il viaggio che lo scienziato accademico Hamza Gábor ha compiuto alla ricerca del *DNA* degli ordinamenti giuridici di tutto il mondo. Il *DNA* è il diritto romano e il viaggio ne racconta le mutazioni nel tempo e nello spazio. Ripercorre le tappe storiche a partire dalle origini del diritto privato in Europa, nel V secolo dopo Cristo con la caduta dell'impero Romano d'Occidente e la codificazione del diritto romano nell'impero Romano d'Oriente all'epoca di Giustiniano I. In questo periodo il diritto romano applicato agli (ex) cittadini dell'impero, vigente il principio di personalità, convive con il diritto consuetudinario dei popoli barbari, durante un certo arco di tempo per diventare la base, anche come lingua, delle *Leges Romanae*. Si tratta delle codificazioni dei regnanti barbari d'Occidente a partire dall'*Edictum Theodorici* emanato su ordine del re Teodorico II (453-466), seguito dall'*Edictum Eurici* la cui redazione giunse a termine probabilmente nel 476 (p. 41) e della *Lex Romana Visigothorum*, che entrò in vigore nel regno Visigoto nel 506 su ordine del re Alarico II (454-507). Il *Breviarium Alaricianum* venne rielaborato nella *Lex Romana (Raetica) Curiensis* che regolava i rapporti tra privati della comunità romanizzata della *Raetia* (attuale Svizzera orientale) e sostituito dal *Liber Iudiciorum*, nel regno di Toledo, che si basava sul principio territoriale. Erga omnes era anche la *Lex Gundobada* (502) applicata nel Regno della Borgogna. Nei territori germanici dove i Romani furono presenti come conquistatori e

non come alleati (tedeschi, franchi, bavaresi, longobardi e anglosassoni) erano in vigore le *lex* o *edictum*, raccolte di diritto consuetudinario. L'*Edictum* del longobardo re Rothar (636-652) risente dell'influenza del diritto romano (pp. 40-46). In oriente nel 533-534 entrano in vigore il Digesto, le Istituzioni e il Codice come risultato del processo di codificazione di Giustiniano I. L'imperatore di Tauresium, sita nell'altopiano macedone-illirico, dove non si parlavano né il greco né le lingue slave, forse l'ultimo sovrano di lingua materna latina nell'impero, fu insistente sulla codificazione in lingua latina del diritto romano anche se il territorio dell'impero era abitato soprattutto da popoli di lingua greca (p. 51). Il diritto romano si molecolarizza in *Corpus iuris civilis*, denominazione che già ai tempi dei Glossatori venne data all'opera dei codificatori di Giustiniano. Durante il Medioevo il diritto romano sviluppa tre strategie: sopravvivenza, ricomparsa e recezione, diventando, nel XIV secolo, componente assieme al diritto feudale longobardo e al diritto canonico dello *ius commune* (p. 59). Nell'età moderna il diritto romano assunse un nuovo contenuto intellettuale tramite la scuola umanistica (p. 174). Nelle regioni tedesche del Sacro Romano Impero dall'elaborazione per la pratica dei tribunali del diritto romano grazie all'attività della scuola storica del diritto e del suo massimo rappresentante Friedrich Carl von Saviny, prende vita la Pandettistica. Nel successivo sviluppo il *DNA* degli ordinamenti giuridici diventa componente fondamentale del BGB (codice civile tedesco) dell'ABGB (codice

civile generale austriaco) dello ZGB (codice civile svizzero) e, assieme al diritto comune, del *Code civil* (codice civile francese). Altri ordinamenti giustprivatistici moderni si basano sulle tradizioni di diritto romano (codice civile italiano) o ne vengono direttamente influenzati (codice civile spagnolo). Nella Repubblica di San Marino la regolamentazione della successione testamentaria avviene ancora oggi in base alla novella CXVIII di Giustiniano I (p. 291). La struttura del codice civile ungherese approvato nel 1959 segue il sistema delle Istituzioni di Gaio (p. 352). Gli istituti di diritto romano contenuti in queste codificazioni verranno consegnati prima agli ordinamenti giuridici europei e successivamente a quelli extraeuropei nelle Americhe, in Africa e in Asia. L'opera dedica ampio spazio ai rapporti tra diritto romano e *common law*, sistema giuridico che si è sviluppato principalmente nella pratica dei tribunali reali inglesi (p. 148), per poi diffondersi, al seguito dell'espansione coloniale dell'Inghilterra, in molti ordinamenti giuridici. Fu introdotto in Inghilterra da Vacarius, autore del *Liber Pauperum*, che conteneva casi giuridici provenienti dal *Codex Iustinianus* e dal *Digesta*. Se è vero che il diritto romano attraverso la sua metodologia e ideologia non ha sistematizzato il *common law*, che è rimasto „diritto dei precedenti”, conservando le sue caratteristiche feudali, innegabili sono le similitudini. Tra i molti punti d'incontro riferiti dall'autore si indicano a titolo esemplificativo il ruolo di importanza fondamentale esercitato in entrambi gli

ordinamenti dall'azione (*actio – writ*) e l'istituto del *trust* in uso nel *common law*, proveniente dai negozi fiduciari del diritto romano (*fiducia cum amico e fiducia cum creditore*). Nell'Europa del Nord dalla mancata ricezione dell'età feudale, il diritto romano dovette attendere la mediazione „ pandettistica” del secolo XIX per influenzare gli ordinamenti giuridici sia di Danimarca, Norvegia e Islanda che di Svezia e Finlandia. La Russia è stata particolarmente permeabile nella diffusione del diritto romano. Mosca, divenuta quinto patriarcato ortodosso (1593), viene considerata come la „Nuova Roma”. Inizialmente in questa area si diffonde il diritto greco-romano attraverso i rapporti commerciali con Bisanzio e la Chiesa Ortodossa (p. 170), mentre la Pandettistica tedesca (p. 478) fece sentire suo influsso a partire dal XIX secolo. Questo si può riscontrare nel progetto di codice civile russo dello zar Alessandro III (1881-1894), nel codice civile sovietico-russo del 1922, nel codice civile della Repubblica Socialista Sovietica Russa (1964) e nel codice civile della Federazione Russa (1991). Interessanti sono i riferimenti agli ordinamenti giuridici misti (*mixed jurisdiction*) propri della Louisiana, del Portorico, del Québec, della Scozia, del Sudafrica e di Ceylon (Sri Lanka). La convivenza in questi ambiti geografici tra sistemi giuridici divergenti (*civil law* e *common law*) è di buon auspicio nell'ottica dello sviluppo del diritto privato in Europa. L'opera è un manuale di giurisprudenza, quindi ha come destinatario principale chi studia diritto. L'autore usa uno stile didascalico, attento alla

componente didattica. Accanto vi è una ricchissima componente bibliografica (vengono indicate più di 800 opere) che soddisfa le esigenze della ricerca. Proprio per questo è accessibile anche a chi non ha una formazione giuridica, diventando uno strumento utile di studio approfondito anche in campi diversi dal diritto. Ne è esempio il capitolo dedicato a Malta. Di valore giurisprudenziale: l'isola è stata interessata dal diritto romano, barbaro, arabo, italiano, francese e inglese. In bibliografia vengono indicate fonti giuridiche che hanno anche rilievo storico (J. Attard: *Malta. A History of Two Millennia*. Valetta, 2002) linguistico (W. G. Berg: *Historical Dictionary of Malta*. Lanham, Md., 1995) e culturale generale (J. M. Ganado: *Malta: A Microcosm of International Influences*. In: *Studies in Legal Systems: Mixed and Mixing*. London, 1996). La particolarità del libro è quella di essere scritto in italiano, che l'autore stesso considera: „lingua franca del diritto". È la versione, sviluppata, in italiano dell'originale in ungherese [*Az európai magánjog fejlődése*. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006]. Non è però una traduzione, l'autore scrive in italiano, non traduce se stesso e in questo sta l'unicità: tutti i concetti sviluppati nell'originale in ungherese vengono precisamente riportati in italiano, con il risultato: il preciso equivalente. Evidente l'importanza giuridico-lessicografica, inoltre l'opera è un documento ideale per un'attività di spoglio, considerando appunto la doppia versione in ungherese e italiano. Dal punto di vista della lingua del diritto, l'opera è importante per vari

aspetti. L'autore ripercorre le tappe fondamentali della storia del linguaggio giuridico. La necessità di capire e di spiegare i termini giuridici è stata sentita fin dall'epoca latina, da Gaio Elio Gallo (*De significatione verborum quae ad ius civile pertinent*) nell'epoca repubblicana a Giustiniano nel Digesto e nel Codice. Trattando lo sviluppo del diritto privato in Europa nel Medioevo, fa riferimento al diritto locale degli statuti cittadini (p.63), si pensi al *Costituto* di Siena del 1296 volgarizzato nel 1309, oppure allo statuto comunale di Firenze del 1355 ad opera di Andrea Lancia<sup>1</sup>. Nel capitolo dedicato all'Italia indica l'opera dei Glossatori e dei Commentatori (p. 82-85). Riferimenti di carattere lessicografico letterario sono presenti anche nell'introduzione alla parte III dedicata allo sviluppo della dottrina del diritto privato in Europa agli inizi dell'età moderna. L'autore cita Francesco Petrarca<sup>2</sup>, Coluccio Salutati e Leonardo Bruni tra gli appartenenti alla scuola umanistica e critici della dottrina scolastica in Italia e Lorenzo Valla<sup>3</sup> come il primo a richiamare l'attenzione alle fonti pre-

---

<sup>1</sup> *Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia, 1355-1357*, edizione critica del testo autografo a cura di Luca Azzetta, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2001

<sup>2</sup> Mazzacurati, Giancarlo *Il problema storico del petrarchismo italiano. Dal Boiardo a Lorenzo Napoli*: Liguori, 1963

<sup>3</sup> *La falsa Donazione di Costantino*, Discorso di Lorenzo Valla sulla *Donazione di Costantino* da falsari spacciata per vera e con menzogna sostenuta per vera, a cura di Gabriele Pepe, Ponte alle Grazie, Firenze

giustinianee. Nella parte relativa all'età moderna al capitolo dedicato all'Italia, l'autore cita l'opera “ *Il Dottor Volgare*” di Giovanni Battista de Luca (1614-1683)<sup>4</sup> . Si tratta della prima grande opera giuridica dottrinale in italiano che l'avvocato de Luca dopo aver scritto molto in latino pubblica in quindici libri. Molti termini giuridici hanno la loro prima testimonianza italiana proprio in quest'opera.

Nel periodo esaminato dall'autore che va tra il XVIII e il XX secolo i parallelismi con la storia dell'italiano giuridico sono costanti. In questo arco di tempo si definisce tecnicamente il concetto di codice e di costituzione. Di sicuro interesse, anche per future ricerche, sono le influenze del diritto italiano in altre codificazioni. Si citano di seguito i passi del libro che riportano tali influenze con indicazione delle pagine. Lo *ius proprium* di San Marino risente della vicinanza della legislazione e della dottrina italiane (p. 292). A Malta i decreti raggruppati il diritto civile in leggi del 1868 e 1873 si basano sul Code civil francese e sul codice civile italiano del 1865 (p. 289). Tra i modelli del *Código civil* spagnolo del 1889, tra gli altri c'è anche il codice civile italiano del 1865 (p. 301). Il progetto del codice

---

1992 - TEA 1994) (Lorenzo Valla, *L'arte della grammatica*, a cura di Paola Casciano, Fondazione Lorenzo Valla/ A. Mondadori Editore, Milano 1990)

<sup>4</sup> De Luca, Giambattista *Il Dottor volgare* attraverso il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica Firenze: coi tipi di V. Batelli e C.



civile greco del 1874 rispecchia anche l'influenza del codice civile italiano del 1865 (p. 404). Il codice civile rumeno emanato nel 1864 e in vigore fino al 1 ottobre 2011 è stato influenzato anche dal progetto del codice civile italiano legato al nome di Giuseppe Pisanelli (p. 413). Il codice civile italiano del 1865 e quello di commercio del 1882 hanno influenzato rispettivamente le leggi bulgare che codificarono alcune parti del diritto privato e quella che regolava la procedura fallimentare e il diritto commerciale marittimo (p. 418). I redattori del codice civile albanese, promulgato nel 1994 si sono ispirati alla Pandettistica tedesca e all'esperienza della codificazione italiana (p. 453). Il nuovo codice di commercio turco, entrato in vigore nel 1957 è basato, seguendo il concetto monista, tra gli altri, anche sul codice civile italiano del 1942 (p. 463). Nella preparazione del nuovo codice civile bielorusso, hanno avuto un ruolo molto importante gli esperti di diritto privato provenienti anche dall'Italia (p. 508). In Estonia durante i lavori di codificazione del diritto privato iniziati nel 1994 si è tenuto conto tra l'altro anche del codice civile italiano del 1945 (p. 521). L'influenza del diritto italiano si è fatta sentire anche nelle codificazioni degli Stati dell'America Centrale e Meridionale. Durante la redazione del codice civile messicano del 1871 fu preso in considerazione anche il codice civile del Piemonte (p. 582). Nel corso della modificazione novellare del codice civile di El Salvador i redattori presero in considerazione anche il codice civile italiano del 1942 (p. 585). Il nuovo codice

civile boliviano entrato in vigore nel 1976 è stato realizzato in misura determinante sull'esempio del codice civile italiano del 1942 (p. 587). Per le modifiche del codice civile dell'Ecuador (1861) i codificatori si basarono anche sul codice civile italiano del 1942 (p. 597). Il nuovo codice civile peruviano del 1984 mostra prima di tutto i segni dell'influenza del codice civile italiano del 1942 (p. 599). In Venezuela sia il codice civile del 1916 che quello del 1942 presero spunto, rispettivamente dalla dottrina italiana e dal codice civile italiano del 1940 (p. 600). Anche il *Civil Code* delle Isole Filippine del 1949 riporta prevalentemente le caratteristiche di codificazioni basate sul diritto romano, tra cui il codice civile italiano del 1942 (p. 644). Tra le componenti importanti di un viaggio esplorativo c'è l'equipaggiamento.

L'autore, membro dell'Accademia Ungherese delle Scienze, ne è dotato grazie agli anni di docenza, di ricerca, di pratica forense e di consulenza giurisprudenziale. C'è anche l'intuizione dell'esistenza di un qualcosa, che porta alla scoperta e la curiosità del ricercare. Concludo citando un passo di Melchiorre Delfico (1744-1835) tratto dall'opera le "Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana e de' suoi cultori"<sup>5</sup>: "Non è grand'uomo chi fa un gran libro, ma chi presenta agli uomini un numero di verità nuove ed interessanti". La lezione

---

<sup>5</sup> R. Bonini: *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*. Bologna, 1988 p. 156

che ho colto dal professor Hamza Gábor è quella dell'interezza della sua visione del mondo, che grazie al sapere gli permette di discernere senza discriminare.